

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 518 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra

**DEBITORE**

contro

**BANCA OMISSIS SPA**

- parte attrice -

- parte convenuta -

oggetto: cancellazione ipoteca e risarcimento del danno.

conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 20/03/2024 al cui verbale si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, **DEBITORE** ha adito l'intestato Tribunale al fine di veder i) accertare l'inesistenza della garanzia in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. xxx/2015, revocato con sentenza n. xxx del 05/08/2020, e ordinare a **Banca OMISSIS s.p.a.** la cancellazione immediata dell'ipoteca giudiziale iscritta in danno dell'attrice o, in mancanza, ordinarne la cancellazione al Conservatore dei Registri immobiliari; ii) ordinare a parte convenuta di procedere all'immediata rettifica della segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia mediante l'eliminazione del nominativo dell'esponente o, in mancanza, ordinarne direttamente la cancellazione; iii) condannare controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (€ 8.400,00 per ciascun anno a far data dall'illegittima iscrizione ipotecaria quale indennizzo commisurato al valore locativo della cosa, fino all'effettiva cancellazione dell'ipoteca; una somma non inferiore al 15% del valore dell'immobile a ristoro del diminuito valore della casa ipotecata per effetto della sua incommerciabilità discendente dall'iscrizione di ipoteca; una somma non inferiore a euro 25.000,00 per danno non patrimoniale conseguente all'illecito trattamento dei dati personali, per danno reputazionale e all'immagine discendente dalle indebite segnalazioni); con vittoria di spese.

A supporto della propria domanda, parte attrice ha affermato che:

- con decreto ingiuntivo n. xxx/2015 il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto a BM, in proprio e n.q. di legale rappresentante della società omissis s.r.l, e GN il pagamento in solido tra loro, in favore della Banca OMISSIS Italia S.p.A., della somma di € 100.514,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 993/80 acceso presso la filiale **Banca OMISSIS Italia S.p.A.** di Agrigento, oltre interessi dalla data di estinzione dei singoli rapporti sino al saldo oltre le spese del procedimento monitorio;

- all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta da **BM** nelle fideiussioni e aveva rideterminato il saldo creditorio a favore della banca opposta in € 77.899,14, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo (sent. n. 646/2020 Trib. Agrigento);

- nonostante i continui solleciti, la Banca non ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta;

- la Banca ha segnalato la garanzia presso la centrale rischi della Banca d'Italia quale segnalazione a sofferenza, in tal modo trattando in maniera illegittima i dati personali dell'opponente.

Si è costituita tempestivamente la **Banca OMISSIS S.p.A** chiedendo il rigetto delle pretese di controparte sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era emerso che le sottoscrizioni delle fideiussioni non appartenevano a **BM** e che la firma era stata falsificata da ignoti;

- la banca aveva tempestivamente acconsentito ed effettuato la restrizione dell'ipoteca, non invece la sua totale cancellazione in quanto il gravame riguarda anche immobili di proprietà di GN, altro garante tutt'ora debitore nei confronti della Banca dell'importo accertato in sentenza;  
- di non essere legittimata passiva relativamente alla chiesta rettifica della segnalazione a sofferenza - in ogni caso non provata - avendo ceduto a terzi il credito nei confronti della omissis srl di cui si tratta. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande avverse e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio.

La causa - istruita documentalmente, rigettate le diverse istanze istruttorie - è stata posta in decisione all'udienza del 20.3.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ciò detto in punto di fatto, risulta agli atti il consenso della Banca alla cancellazione parziale dell'ipoteca del 21.9.2021 e l'annotazione della cancellazione del 28.9.2021, effettuata sui medesimi beni dell'odierna attrice su cui era stata iscritta l'ipoteca (vd. ispezione ipotecaria del 25/08/2020). Ciò conformemente a quanto stabilito dalla sent. n. xxx del 05/08/2020 che aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta alle fidejussioni attribuite a BM e riconosciuto invece GN (nei cui confronti si era altresì provveduto a iscrivere ipoteca in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. 290/2015) quale debitore solidale della omissis srl.

Tale adempimento era stato effettuato dalla Banca convenuta a sue spese, come comunicato al legale di **BM** con PEC del 16.9.2021, già prima dell'introduzione del presente giudizio (l'atto di citazione è stato notificato in data 18.2.2022).

La prima domanda è pertanto infondata, con la precisazione che non può certamente affermarsi che il diritto vantato da **BM** (unica attrice nel presente procedimento) possa estendersi fino a ottenere la cancellazione dei gravami presenti sui beni di **GN** soltanto in quanto iscritti con il medesimo atto.

Neppure le pretese risarcitorie possono trovare accoglimento per l'assorbente ragione che non è stato neppure allegato il danno subito a causa delle condotte lamentate.

Invero, è principio consolidato quello secondo cui, ai fini del risarcimento, "occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite" (cfr. per il caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in termini Cass. Civ. sez. III n.12123/2020); eppure, nulla a riguardo è stato provato. Parte attrice si è infatti limitata a chiedere una CTU che quantificasse il deprezzamento del bene e correlativa perdita patrimoniale (quindi volta a determinare il quantum) ma nulla ha affermato circa la sussistenza di una o più occasioni concrete di commerciare il bene (prioritariamente necessario per affermare l'an).

A ciò si aggiunga che l'iscrizione ipotecaria è stata legittimamente effettuata dalla banca convenuta in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; con la precisazione che la falsità della sottoscrizione della fidejussione da parte di **BM** è stata dichiarata soltanto con il citato giudizio di merito, non risultando provato alcun ulteriore accertamento o responsabilità a riguardo. Stessa considerazione può farsi con riferimento al trattamento dei dati personali della garante, la cui autorizzazione risultava correttamente prestata e rispetto al quale, anche in questo caso, nulla è stato allegato circa l'asserito danno morale patito quale conseguenza.

Muovendo ai rilievi relativi alla lamentata illegittima segnalazione alla centrale di rischi, va in primo luogo sottolineato che nulla si evince agli atti circa tale evento, non risultando né dalla documentazione della Banca d'Italia (in cui si legge esclusivamente la garanzia prestata) né dal Dossier della Cerved (in cui si legge sia l'iscrizione dell'ipoteca sia la relativa cancellazione) allegati. In ogni caso, neppure con riferimento a tale circostanza è stato provato un danno conseguenza.

A riguardo, non appare superfluo riferire il principio giurisprudenziale recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui "in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati)" (cfr. Sez. I Ord. n. 6589/2023).

In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione "indeterminabile, complessità bassa", ad esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non tenuta, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

**P.Q.M.**

il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda formulata da **BM** nei confronti di Banca OMISSIS Italia S.p.A.; condanna **BM** a corrispondere in favore di **Banca OMISSIS Italia S.p.A.** le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Così deciso in Agrigento, in data 9 luglio 2024

il Giudice

Federica Verro